



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



AREA
GESTIONE PROGETTI STRATEGICI
TERZA MISSIONE E COMUNICAZIONE

D.R. 771/2026

Prot. 144270

LA RETTRICE

VISTO	lo Statuto, in particolare l'art. 1 comma 9 dove si prevede che l'Università di Firenze "Assicura l'elaborazione, l'innovazione, la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze a vantaggio dei singoli e dell'intera società";
VISTO	l'art. 40 del vigente Statuto;
VISTO	il "Regolamento sullo svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati", approvato con D.R.118/2025 prot. 25169 del 05.02.2025;
CONSIDERATO	il recente processo di riorganizzazione dell'Ateneo che ha comportato la disattivazione dei Centri di Servizio CSAVRI e SIAF e il conseguente assorbimento delle relative competenze tecniche e professionali da parte delle Aree Dirigenziali dell'Amministrazione Centrale;
RITENUTO OPPORTUNO	procedere a una revisione del citato Regolamento al fine di estendere la capacità operativa e negoziale alle Aree Dirigenziali dell'Amministrazione Centrale, garantendo così la continuità operativa e la valorizzazione del know-how tecnico-scientifico del personale dell'Ateneo;
TENUTO CONTO	dei commenti e proposte di modifica espressi dal Comitato Tecnico amministrativo nella seduta del 30 aprile 2026;
TENUTO CONTO	del parere favorevole formulato dalla Commissione Affari Generali e Normativi nella seduta del 5 maggio 2026, con il quale si è raccomandato di limitare l'accoglimento dei rilievi del CTA ai soli aspetti formali e alle parti del documento direttamente interessate dalla revisione;
VISTA	la delibera n.132 del 19 maggio 2026 con la quale il Senato Accademico ha espresso parere favorevole all'approvazione del Regolamento sullo svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati;
VISTA	la delibera n.275 del 29 maggio 2026 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Regolamento sullo svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati

DECRETA

l'emanazione del Regolamento su svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati.

Firenze, 9 giugno 2026

La Rettrice

f.to Prof.ssa Alessandra Petrucci

Regolamento su Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati

Art. 1 - Attività assoggettabili al presente regolamento

1. Il presente regolamento disciplina criteri e modalità per lo svolgimento delle attività commissionate da soggetti pubblici e privati di cui all'art. 8, comma 3, dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze.

In particolare:

- A. contratti per ricerche;
- B. contratti per commesse di didattica;
- C. contratti per prestazioni a tariffa;
- D. (abrogato con D.R. 60/2025 - Prot. 12154 del 21.01.2025)

2. Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere svolte nei locali e con le attrezzature dell'Università compatibilmente con le altre attività istituzionali dell'Ateneo.

3. Il presente Regolamento si applica a tutti i centri di responsabilità dell'Università degli Studi di Firenze, così come definiti dall'art. 3 del Regolamento Amministrazione Finanza e Contabilità, dotati di autonomia negoziale.

Art. 2 - Impiego di personale nonché addetti pro-tempore ad attività di ricerca e formazione

1. La partecipazione del personale docente e ricercatore all'attività commissionata da soggetti pubblici e privati è libera. Deve comunque essere svolta nell'ambito delle competenze dell'area disciplinare di appartenenza. La partecipazione deve essere compatibile con la piena osservanza degli obblighi di servizio relativi all'attività scientifica e didattica nonché conforme ai principi etici ai quali devono comunque attenersi le attività dell'Università pubblica. Il centro di responsabilità è tenuto a verificare tali compatibilità, sia in fase di approvazione della proposta, sia al termine della prestazione, utilizzando gli strumenti di analisi e verifica disponibili.

2. La partecipazione del personale tecnico amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici all'attività commissionata da soggetti pubblici e privati è libera. La partecipazione deve comunque essere compatibile con gli obblighi di servizio relativi alle altre attività istituzionali.

3. Spetta al competente organo deliberante del centro di responsabilità, e per l'amministrazione centrale al Direttore Generale, approvare la partecipazione del personale, quantificando, per il personale tecnico amministrativo e per i collaboratori ed esperti linguistici, l'impegno orario, il cui costo è determinato tenuto conto di una tariffa oraria all'interno della fascia stabilita dal Consiglio di Amministrazione ed il cui nominativo è inserito in apposito albo online di Ateneo. È a tal fine istituito un albo on-line di Ateneo, di Competenze e Disponibilità, alimentato da personale tecnico amministrativo e Collaboratori ed Esperti Linguistici interessati a svolgere tale attività al di fuori del normale orario di lavoro in caso sia previsto un compenso.

4. Le attività svolte fuori dal normale orario di lavoro da parte del personale tecnico amministrativo e dai Collaboratori ed Esperti Linguistici saranno individuate con modalità da definire con apposita circolare del Direttore Generale.
5. Gli addetti pro-tempore ad attività di ricerca e formazione possono partecipare allo svolgimento di attività commissionata da soggetti pubblici e privati senza percepire alcun compenso aggiuntivo.
6. Le attività commissionate da terzi sono verificate annualmente dal Nucleo di Valutazione sotto il profilo degli effetti prodotti, della tipologia del personale coinvolto e dei corrispettivi conseguiti.

Art. 3 - Tipologie di contratto

1. Le attività commissionate da soggetti esterni pubblici e privati possono essere svolte solo dopo la stipula di apposito contratto tra l'Università ed il committente.
 2. I provvedimenti di autorizzazione delle attività commissionate da soggetti pubblici e privati sono approvati dal competente organo deliberante del centro di responsabilità. Per l'amministrazione centrale l'autorizzazione è rilasciata dal Direttore Generale.
- La tipologia di attività oggetto di contratto tra l'Università ed il committente deve riguardare:

A) Commesse per ricerche e servizi tecnologici non ricorrenti. In particolare:

- A1: ricerca industriale (nota: vedi in appendice definizione da Comunicazione CE 2006/C 323/01);
- A2: sviluppo sperimentale, compresa la realizzazione di prototipi (nota: vedi in appendice definizione da Comunicazione CE 2006/C 232/01);
- A3: studi e indagini non compresi in ricerche industriali e in sviluppi sperimentali;
- A4: servizi tecnologici e organizzativi non a tariffa (consulenze, monitoraggio, progetti esecutivi/commerciali, ecc.) (modificato D.R. (118)2025 prot. 25169 del 05.02.2025);

B) Servizi di didattica e formazione;

C) Servizi a tariffa col riferimento a una delle prestazioni tipizzate e ricorrenti (quali p.e. analisi, controlli, tarature) e ai prezzi unitari, compresi in un "tariffario" deliberato dal centro di responsabilità e pubblicizzato sul sito di Ateneo, nella sezione della ricerca e TT;

D) (abrogato con D.R. 60/2025 - Prot. 12154 del 21.01.2025)

3. Il contratto, da presentare per l'approvazione al centro di responsabilità, deve indicare, oltre alla tipologia:
 - l'oggetto specifico della commessa;
 - i committenti ed eventuali terze parti destinatarie della commessa;
 - il responsabile (o, in caso di particolare complessità, i responsabili);
 - il corrispettivo da erogare da parte del committente;
 - le modalità di pagamento;
 - la sede, i tempi e le modalità di svolgimento;

- la titolarità e pubblicità di eventuali risultati.
4. Il responsabile dell'attività deve essere un docente o un ricercatore afferente al centro di responsabilità e, qualora la tipologia di attività lo consenta, la stessa responsabilità potrà essere attribuita a personale tecnico-amministrativo di ruolo con documentata competenza tecnico-scientifica o tecnico-gestionale, tenuto conto, in quest'ultima ipotesi, dell'inquadramento giuridico previsto dal CCNL del Comparto Università al fine di poter assumere specifiche responsabilità.
5. Il contratto prevede di norma il versamento di un acconto da parte del Committente. In caso diverso, il Responsabile è tenuto a dichiarare, in sede di presentazione del contratto al centro di responsabilità, i mezzi previsti per sostenere eventuali anticipazioni di spesa.
6. Il contratto non può prevedere penali a carico dell'Università oltre i limiti del corrispettivo, salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
7. Il contratto deve espressamente rinviare, per quanto in esso non specificato, alle disposizioni del presente Regolamento e del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità.
8. Il contratto può essere rinnovato, prima della sua scadenza, tramite un accordo scritto, controfirmato da entrambe le parti, che specifichi le eventuali attività aggiuntive da svolgere e il corrispettivo da erogare da parte del Committente.
9. Il contratto è redatto di norma secondo schemi tipo e liberatorie, predisposti per ogni tipologia dall'amministrazione centrale secondo i requisiti generali definiti nel presente art. 3 e nel successivo art. 6. Nel caso di differenze solo formali il Responsabile della ricerca attesta che il contratto rispetta comunque il Regolamento di Ateneo allegando una dichiarazione in merito. Tale auto-dichiarazione, sottoscritta da Responsabile della Ricerca e vistata dal Direttore/Soggetto di livello apicale del centro di responsabilità, viene portata in approvazione all'organo competente. In caso di differenze sostanziali sul contratto, su richiesta del Direttore/Soggetto di livello apicale del centro di responsabilità, si esprimeranno per un parere le commissioni competenti per materia. Nel caso il centro di responsabilità non ritenga opportuno adeguarsi al parere espresso dalle Commissioni si esprimerà il Consiglio di Amministrazione.
10. Al contratto deve essere accluso un *Allegato di specifica tecnica* con la descrizione dettagliata degli aspetti esecutivi, ovvero:
- per le commesse di tipo A) gli aspetti tecnici e scientifici dell'attività, nonché le fasi di attuazione della medesima e un'eventuale dichiarazione sulla conoscenza pregressa (si veda art. 6, allegato 1);
 - per le commesse di tipo B), il dettaglio degli argomenti svolti per ogni corso e il nominativo del personale docente che si ipotizza essere preposto al suo svolgimento;
 - per le commesse di tipo C) il tipo di prestazione, il prezzo unitario, eventuali adattamenti rispetto alle prestazioni standard, l'erogazione di eventuali certificazioni di qualità;
11. Insieme al contratto, il responsabile della ricerca deve presentare al centro di responsabilità la *Tabella ripartizione del corrispettivo versato dal committente (a solo uso interno)* indicante:
- nominativi del personale dipendente dell'Università che partecipa alla ricerca, con l'indicazione, da parte del responsabile della ricerca, della stima dell'eventuale compenso lordo per ognuno o della

eventuale percentuale dovuta ad ognuno nel caso di tariffa, nei limiti della percentuale del corrispettivo versato dal committente che, in base a delibere del centro di responsabilità e, per le aree centrali, a provvedimenti del Direttore Generale, può essere ripartita fra il personale dipendente che partecipa alla ricerca;

- per il personale tecnico amministrativo il compenso orario lordo è stabilito all'interno della fascia approvata dal Consiglio di Amministrazione sulla base della complessità dell'incarico;
- costi stimati, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione, per acquisto e/o noleggio di beni o per servizi necessari allo svolgimento della ricerca e altri costi connessi con l'attività di ricerca, secondo quanto disposto dal responsabile della ricerca, compresa la quota parte di eventuali contributi già sostenuti dal personale coinvolto nel contratto per l'utilizzazione di spazi del centro di responsabilità;
- corrispettivi stimati da destinare al centro di responsabilità per l'uso di spazi, strumenti e attrezzature tecnico-scientifiche necessarie allo svolgimento dell'attività (determinati sulla base dei costi indicati dal centro di responsabilità);
- quota da destinare al Fondo per lo Sviluppo della Ricerca di Ateneo, alla copertura delle spese generali di Ateneo nonché al fondo di Ateneo per la premialità, determinata in percentuale dal Consiglio di Amministrazione;
- quota da destinare al Fondo Comune di Ateneo determinata in percentuale dal Consiglio di Amministrazione.

12. Per le prestazioni commissionate da soggetti esterni svolte congiuntamente ad altri partner, che rispettino le condizioni illustrate all'art.5 successivo, il prelievo a favore dei predetti Fondi di Ateneo si applica solo sulla quota del fatturato complessivo che rimane al centro di responsabilità, al netto di quanto spetta ai vari partner. Nell'ambito di progetti di ricerca in cui l'Ateneo è individuato come sub-contraente i prelievi a favore del Fondo per lo Sviluppo della Ricerca di Ateneo ed alla copertura delle spese generali di Ateneo, e del Fondo Comune di Ateneo possono essere assoggettati a quote inferiori rispetto a quelle previste per attività di ricerca conto terzi, a condizione che su tali proventi non vi sia alcuna ripartizione al personale del centro di responsabilità.

Art. 4 - Modifiche alla ripartizione

1. I contenuti delle tabelle di ripartizione del corrispettivo di cui all'art. 3, come definiti in fase di approvazione del contratto da parte del competente organo deliberante del centro di responsabilità, e per l'amministrazione centrale dal Direttore Generale, potranno essere modificati, per le voci di competenza, su proposta del responsabile del contratto nel corso dello svolgimento dell'attività per adeguarli a variazioni e/o esigenze non previste nella fase iniziale. Deve comunque rimanere assicurata la copertura dei costi di utilizzazione delle attrezzature in carico al centro di responsabilità, la copertura delle spese generali di Ateneo e delle imposte e il mantenimento degli importi destinati al Fondo Comune di Ateneo.

Art. 5 - Stipula del contratto

1. I contratti devono essere approvati dal competente organo deliberante del centro di responsabilità, e per l'amministrazione centrale dal Direttore Generale e sottoscritti dal Direttore/Soggetto di livello apicale competente e dal responsabile scientifico, secondo i requisiti e le forme previsti dall'art. 3.

2. Per le prestazioni in conto terzi in cui il Committente ha necessità di coinvolgere congiuntamente più partner e la fatturazione è in capo a UniFi, al fine di permettere di stornare ai partner le somme di loro competenza, deve essere formalmente stipulato, antecedentemente alla convenzione, un accordo di partenariato che regoli i diritti e gli obblighi dei vari partner. In questo caso, al corrispettivo fatturato dal centro di responsabilità al Committente, per la parte di corrispettivo che spetta al Partner non si applicherà il prelievo a favore dei fondi di Ateneo.

Art. 6 - Documentazione e titolarità dei risultati

1. Qualora previsto dal contratto, al termine dello svolgimento dell'attività, il responsabile della commessa è tenuto a redigere una relazione sull'attività svolta che è mantenuta agli atti da parte del centro di responsabilità.

2. La titolarità dei risultati ottenuti ed eventuali diritti al brevetto o ad altre forme di protezione dei risultati, attribuiti in ottemperanza alle leggi vigenti in materia, sono regolati nel contratto come da format predisposto dall'amministrazione centrale. In caso di differenze solo formali, rispetto allo schema tipo, il responsabile della ricerca rilascia specifica auto-dichiarazione da portare in approvazione all'organo competente all'interno del centro di responsabilità. In caso di differenze sostanziali, su richiesta del Direttore/Soggetto di livello apicale del centro di responsabilità, la commissione competente si esprimerà per un parere. Nel caso il centro di responsabilità non ritenga opportuno adeguarsi al parere espresso dalla Commissione si esprimerà il Consiglio di Amministrazione.

3. Sono garantiti i diritti di pubblicazione dei risultati ottenuti, nelle modalità concordate con il Committente.

Art. 7 - Obbligo di riservatezza

1. Il personale coinvolto a qualsiasi titolo nell'attività commissionata da soggetti pubblici e privati è tenuto al rispetto degli obblighi di non concorrenza e riservatezza.

Art. 8 - Anagrafe delle attività

1. È istituita l'Anagrafe dei progetti di ricerca comprensiva delle attività del presente regolamento. La registrazione nell'Anagrafe è necessaria per l'approvazione della fattibilità della convenzione. L'Area competente in materia di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati, anche col supporto delle competenti commissioni di Ateneo, monitora l'applicazione del presente regolamento, risponde a eventuali richieste di pareri su questioni pertinenti ed effettua analisi sugli andamenti e sui risultati delle attività nel medesimo disciplinate anche nell'ambito del protocollo di collaborazione con la Regione Toscana sul monitoraggio del conto terzi di ricerca regionale. Tali attività sono svolte garantendo il rispetto degli obblighi di riservatezza verso i committenti e la protezione della proprietà intellettuale.

Art. 9 - Compensi al Personale

1. Sono aboliti i limiti previsti al comma 3° dell'art.66 del DPR 382 dell'11/7/1980.

2. Qualora l'importo attribuito al singolo per effetto della ripartizione dell'attività svolta per conto terzi nell'anno solare superi il 70% della retribuzione lorda annua, il 25% della parte eccedente questa quota è destinata al Fondo per lo Sviluppo della Ricerca di Ateneo e al Fondo Comune di Ateneo nelle percentuali determinate dal Consiglio di Amministrazione.

APPENDICE

Punti 2.2 e), g) della Comunicazione della Commissione Europea 2006/C- 323/01

e) <<ricerca industriale>>: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera g);

g) <<sviluppo sperimentale>>: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.